rag. Gioacchino De Marco – dott. Riccardo Canu – dott.ssa Elena Zanon Consulenti del lavoro in Udine – Via Zanon 16/6 tel.0432 502540

~

Udine, 18.5.2009

OGGETTO: proroga della comunicazione all'INAIL del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – Comunicazione statistica degli infortuni all'INAIL – Altri adempimenti collegati alla sicurezza del lavoro – Autocertificazione da inviare alla Direzione provinciale del lavoro per la fruizione dei benefici contributi e normativi.

Comunicazione all'INAIL del RLS

Si informa che il Ministero del lavoro e l'INAIL con due comunicati emanati il 15 maggio hanno disposto la proroga, **al 16 agosto 2009** dell'obbligo di comunicare all'INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (cfr. nostra Circolare del 23.04).

Comunicazione statistica degli infortuni

Con il medesimo comunicato citato il Ministero ha inoltre **sospeso fino a data da destinarsi** la comunicazione all'INAIL a fini statistici degli infortuni che comportino un'assenza di almeno un giorno escluso quello dell'evento. In tale contesto rammentiamo che nulla è innovato circa l'obbligo di denunciare all'INAIL gli infortuni oltre i 3 giorni e circa l'obbligo di annotare nel registro infortuni tutti gli infortuni che comportino un'assenza di almeno un giorno escluso quello dell'evento

Adempimenti collegati alla sicurezza del lavoro

Per completezza si comunica che – come a suo tempo previsto dal D.Lgs. 81/2008 – dal 16 maggio sono operative: la nuova valutazione dello stress lavoro correlato; il requisito della data certa del documento di valutazione dei rischi e il divieto di effettuare visite mediche preassuntive.

Autocertificazione e carta di identità da inviare alla DPL

Per quanto attiene all'invio alla Direzione provinciale del lavoro, entro il 30 aprile scorso, dell'autocertificazione per la fruizione dei benefici contributivi e normativi unitamente al documento di identità del legale rappresentante (cfr. nostre circolari del 25.03 e del 27.04), si sottolinea che – secondo le indicazioni ministeriali emanate il 7 maggio – il termine non è da considerarsi perentorio. In conseguenza chi non avesse ancora provveduto all'invio dell'autocertificazione e/o del documento di identità è invitato a fare pervenire allo Studio la documentazione mancante per la consegna, oppure a provvedervi direttamente dandone comunque informativa alla Studio.